

Successione mortis causa

Focus sull'individuazione delle quota di legittima e disponibile

di Laura Mazzola

Con la successione *mortis causa* un soggetto, detto successore o avente causa, subentra ad un altro soggetto, denominato *de cuius* o dante causa, nella titolarità della proprietà o di altri diritti su beni mobili o immobili.

L'acquisizione dell'eredità ed il beneficio d'inventario

L'acquisizione dell'eredità da parte del successore è subordinata, però, all'accettazione espressa o tacita dell'eredità stessa entro il termine perentorio di dieci anni.

In particolare, l'accettazione è definibile espressa quando il chiamato all'eredità dichiara l'accettazione all'interno di un atto pubblico o di una scrittura privata, ovvero assume il titolo di erede.

Diversamente, l'accettazione è definibile tacita quando, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, il chiamato all'eredità compie un atto dal quale è possibile desumere la volontà di accettare l'eredità.

La legge inoltre prevede alcune ipotesi in cui l'accettazione dell'eredità è disposta anche contro le intenzioni del chiamato. Tali casi sono identificabili nei seguenti:

- Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione (articolo 447 del codice civile);
- Rinuncia alla successione verso corrispettivo (articolo 448 del codice civile);
- Possesso di beni ereditari senza formazione, entro tre mesi, dell'inventario (articolo 485 del codice civile);
- Sottrazione dei beni ereditari (articolo 527 del codice civile).

Il codice civile, oltre a disciplinare la modalità di accettazione dell'eredità pura e semplice, prevede anche l'accettazione con beneficio d'inventario o accettazione beneficiata.

Tale modalità permette, diversamente dalle precedenti, di tenere separati il patrimonio personale del successore ed il patrimonio del *de cuius* ricevuto in eredità, circoscrivendo solo al secondo le conseguenze di una successione onerosa. Tale istituto risulta quindi essere utile qualora le passività siano maggiori delle attività, scongiurando eventuali azioni da parte dei creditori dell'eredità.

Nota bene:

Seppure l'accettazione con beneficio d'inventario rappresenti una facoltà personale, è però previsto un obbligo di accettazione con beneficio di inventario nel caso in cui i chiamati siano incapaci o persone giuridiche ed altri enti non riconosciuti (articoli 471 e 742 del codice civile).

Si ricorda che per incapaci si intendono: minori, emancipati, interdetti e inabilitati.

Istituti che limitano la successione

La successione risulta tuttavia limitata al suo interno da alcuni istituti, quali:

1. La legittima o riserva;
2. La collazione;
3. La riduzione;
4. Le restituzioni;
5. Il testamento;
6. Il divieto di patti successori.

Nel presente intervento viene approfondito il primo degli istituti elencati, ossia la legittima, quale diritto di successione che spetta agli stretti congiunti, anche a prescindere dalla volontà contraria del *de cuius*.

La quota di legittima

La quota di legittima (detta anche indisponibile o riserva) è rappresentata dalla porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né *mortis causa*, in quanto spettante per legge a soggetti, denominati eredi legittimari o riservati, legati al *de cuius* da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

Tali soggetti, indicati all'articolo 536 del codice civile, sono:

- Coniuge (anche laddove sia intervenuta la separazione legale personale dei coniugi, purché questa non le/gli sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato);
- Figli;

- Ascendenti legittimi (in mancanza di figli e loro discendenti).

In sostanza solo il vincolo coniugale ed i rapporti in linea retta giustificano una deroga all'autonomia negoziale del *de cuius*.

Nota bene:

Nell'ipotesi di separazione legale dei coniugi, con addebito e sentenza passato in giudicato, il coniuge superstite ha diritto solamente ad un assegno vitalizio; pertanto esso non assume le vesti di erede bensì di creditore verso l'eredità. L'assegno deve essere commisurato alle sostanze ereditarie, alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non può essere, in ogni caso, superiore all'entità della prestazione alimentare goduta *ante mortem*.

Diversamente, il divorzio determina la perdita dei diritti successori.

Le porzioni delle quote di legittima sono riepilogate nella seguente tabella.

PORZIONI DELLE QUOTE DI LEGITTIMA	
Eredi legittimari	Quota di legittima
Coniuge	1/2 al coniuge
Coniuge e un figlio	1/3 al coniuge e 1/3 al figlio
Coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli
Figlio	1/2 al figlio
Due o più figli	2/3 ai figli

La quota disponibile

La quota di legittima si contrappone alla cosiddetta "quota disponibile", ossia la quota del patrimonio di cui ciascun soggetto può liberamente disporre per testamento. Essa è calcolata in funzione del numero degli eredi legittimari e delle varie ipotesi di concorso fra essi.

Ai fini del calcolo occorre:

1. formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della sua morte (*relictum*);
2. sottrarre i debiti che costituiscono il passivo ereditario;

3. aggiungere, tramite “riunione fittizia”, i beni di cui il defunto ha disposto in vita a

titolo di donazione (*donatum*).

Tale “riunione” deve essere così calcolata:

RELICTUM – DEBITI + DONATUM

Dove il *relictum* rappresenta la sommatoria di tutti i beni facenti parte del patrimonio del *de cuius* al momento della morte:

- Beni appartenuti al *de cuius*;
- Beni alienati sotto condizione sospensiva non ancora avveratasi;
- Beni acquistati sotto condizione risolutiva non ancora avveratasi;
- Beni acquistati con patto di riservato dominio o in *leasing*;
- Beni solo simulatamente alienati;
- Beni attribuiti in via fiduciaria, ovvero con contratti nulli;
- Beni oggetto di legato di specie;
- Crediti esigibili.

I debiti che possono essere portati in detrazione sono:

- Debiti propri del defunto;
- Debiti sorti in occasione della morte quale conseguenza necessaria dell’apertura della successione, quali spese funebri, imposte sulla successione, compilazione dell’inventario ecc.

Infine il *donatum* rappresenta tutte le donazioni a chiunque effettuate in vita dal *de cuius*, siano esse:

- Donazioni dirette;
- Donazioni indirette;
- Donazioni modali;
- Donazioni remuneratorie;
- Donazioni obnuziali.

Concludendo occorre individuare le porzioni della quota disponibile e della parte di riserva.

A tal fine, le porzioni delle quote sono riepilogate, a seconda delle ipotesi di concorso tra gli eredi legittimari, nella seguente tabella.

PORZIONI QUOTE DI LEGITTIMA E DISPONIBILE		
Eredi legittimari	Quota di legittima	Quota disponibile
Coniuge	1/2 al coniuge	1/2
Coniuge e un figlio	1/3 al coniuge e 1/3 al figlio	1/3
Coniuge e due o più figli	1/4 al coniuge e 1/2 ai figli	1/4
Figlio	1/2 al figlio	1/2
Due o più figli	2/3 ai figli	1/3
Coniuge ed ascendenti (o fratelli e sorelle)	1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti o fratelli e sorelle	1/4
Ascendenti (o fratelli e sorelle)	1/3 agli ascendenti o fratelli e sorelle	2/3

Un esempio può aiutare a comprendere quanto analizzato.

Esempio:

In vita il *de cuius* (divorziato) ha donato al figlio primogenito la somma di 100.000 euro.

Gli eredi legittimari sono i suoi due figli.

All'apertura della successione sono presenti:

- Patrimonio ereditario composto da beni per un valore di 500.000 euro;
- Debiti ereditari per un valore di 50.000 euro.

Il testamento attribuisce ai figli 200.000 euro ciascuno ed una donazione di 100.000 euro ad una fondazione.

Al fine di determinare la quota di legittima spettante ai figli, occorre procedere alla seguente operazione: 500.000 (*relictum*) – 50.000 (debiti) + 100.000 (*donatum*) = 550.000 euro.

La quota di legittima è pari a 366.666,67 euro (data da 2/3 di 550.000 euro).

La quota disponibile rimane di 183.333,33 euro (data da 1/3 di 550.000 euro).

Pertanto, alla fondazione possono essere devoluti i 100.000 euro previsti da testamento. Ai figli spetteranno quindi 450.000 euro da dividere in parti uguali, tenendo conto che al maggiore erano già stati donati 100.000 euro.

5 febbraio 2016

Laura Mazzola